

Deliberazione della Giunta Regionale 4 aprile 2016, n. 21-3114

**Legge regionale n. 28 settembre 2012, n. 11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali", art. 18, comma 5. Estinzione comunita' montane. Disposizioni per il trasferimento del personale presso le unioni montane.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- la Regione Piemonte, con legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (*Disposizioni organiche in materia di enti locali*), ai fini di procedere al riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte, ha disposto il superamento delle attuali comunità montane esistenti sul proprio territorio, prevedendo agli artt. 14 e 15 il commissariamento delle stesse;
- la legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (*Legge sulla montagna*) ha dettato disposizioni in merito alla formazione delle nuove unioni montane ed ha individuato le stesse quale forma associativa destinata a subentrare nel ruolo e nelle funzioni delle comunità montane in via di liquidazione;
- con le D.G.R. n. 1 - 568 del 18 novembre 2014, n. 13 - 1179 del 16 marzo 2015, n. 20-1947 del 31 luglio 2015 e n. 14-2551 del 9 dicembre 2015 sono stati adottati i primi quattro stralci della Carta delle forme associative del Piemonte, ai sensi dell'art. 8, comma 8, della l.r. 11/2012 ed è stata sancita l'istituzione di quarantanove unioni montane rispondenti ai requisiti di aggregazione di cui all'articolo 7 della l.r. 3/2014;
- l'art. 12 della l.r. 11/2012 differenzia i casi in cui alla comunità montana succedano più unioni montane comprendenti la totalità dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana stessa e quelli in cui non tutti i comuni che fanno parte dell'ambito territoriale della comunità montana si costituiscano in unioni montane, disponendo che nel secondo caso le unioni montane e i comuni non inclusi in unioni succedono nei beni e nei rapporti attivi e passivi della comunità preesistente secondo il piano di riparto determinato con le modalità di cui all'articolo 15, commi 5, 6 e 7;
- il processo di superamento delle comunità montane è vicino alla conclusione e la Giunta regionale sta provvedendo ad autorizzare l'ulteriore seguito delle ipotesi di liquidazione e riparto formulate dai Commissari ai sensi dell'art. 15 della l.r. 11/2012.

Dato atto che:

- il legislatore regionale, nell'affrontare il suddetto iter, ha inteso governare il processo di riconversione del personale delle attuali comunità montane e, con l'art. 18 della l.r. n. 11/2012, ha disposto, tra le altre cose, una serie di incentivi nei confronti degli enti disposti a reclutare tale personale (commi 1 e 3) e nei confronti del personale stesso (comma 9);
- la Giunta regionale ha pertanto dato attuazione a quanto previsto nel citato articolo 18, disciplinando i diversi istituti ivi previsti, ed in particolare:
  - a) con la delibera n. 31-5154 del 28 dicembre 2012 ha stabilito le modalità procedurali per consentire il ricorso da parte del personale dipendente delle comunità all'istituto della mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001;
  - b) con la delibera n. 19-5545 del 18 marzo 2013 ha disciplinato la risoluzione anticipata per il personale delle comunità montane ai sensi dell'art. 18, commi 9 e 10 delle l.r. 11/2012 e s.m.i.;
  - c) con la delibera n. 20 - 7076 del 4 febbraio 2014 ha sancito i criteri, i valori economici e le modalità di corresponsione dell'incentivazione agli enti locali connessa alla mobilità volontaria del personale dipendente a tempo indeterminato dalle comunità montane;
- la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*) ha riallocato alla Regione le funzioni amministrative in materia di agricoltura già trasferite alle province ed esercitate dalle comunità montane ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (*Riordino dell'esercizio*

delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca) e la DGR n. 1 – 2692 del 23 dicembre 2015 attuativa e successiva determinazione n. 798 del 29 dicembre 2015 hanno disposto di fatto il trasferimento del personale con funzioni agricole delle comunità montane alla Regione Piemonte dal 1 gennaio 2016;

- con specifiche note dell'Assessore alla Montagna e della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, (nota prot. 22219/A18000 del 20.04.2015 e nota prot. 35262/A18000 del 01.07.2015, la cui copia è agli atti della medesima Direzione) è stata data indicazione ai commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 11/2012 di verificare la disponibilità dei dipendenti della comunità montana adibiti alle funzioni amministrative conferite e accertare presso le unioni montane le corrispondenti esigenze di personale e di disporre il trasferimento del personale dipendente interessato all'unione montana ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);

- in applicazione dei provvedimenti sopra descritti ha trovato collocazione la quasi totalità del personale che risultava in carico alle comunità montane all'avvio del processo di riordino;

visto il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. n. 11/2012, il quale dispone che il provvedimento di conferimento delle funzioni proprie delle soppressate comunità montane prevede il trasferimento del relativo personale;

preso atto che:

- con deliberazione n. 40-1626 del 23 giugno 2015 la Giunta regionale ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle funzioni già di competenza delle comunità montane che devono essere esercitate dalle unioni montane ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. c) della stessa l.r. 3/2012;

- la Regione ha inteso pervenire ad un conferimento graduale delle funzioni individuate, e pertanto la Giunta regionale, con successive delibere, ha riconosciuto la capacità operativa delle unioni montane ad avviare l'esercizio delle funzioni conferite, in base ad attestazione delle unioni stesse e tale percorso di conferimento trova conclusione entro la data del 01 aprile 2016, così come previsto dalla D.G.R. n. 81-2689 del 21 dicembre 2015;

- la deliberazione di ricognizione delle funzioni e le deliberazioni successive di conferimento effettivo alle unioni non hanno previsto disposizioni in merito al trasferimento del personale, in quanto si è ritenuto opportuno favorire un percorso il più possibile condiviso dalle parti interessate, verificando, anche durante gli incontri intercorsi sia con i commissari liquidatori che con le unioni montane tenutisi presso gli uffici regionali, la disponibilità delle unioni subentranti a ricollocare il personale ancora alle dipendenze delle comunità montane;

ritenuto pertanto che la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 18 della l.r. n. 11/2012 trova ancora applicazione per il solo personale che all'esito delle procedure volontarie e incentivanti previste dalla norma e al momento della cessazione dello svolgimento delle funzioni da parte delle comunità montane, risulti ancora dipendente dalle comunità stesse;

preso atto che a seguito dei provvedimenti richiamati e dei trasferimenti effettuati dai commissari liquidatori, alla data del 1 aprile 2016 risultano tuttavia ancora alle dipendenze delle comunità montane dipendenti per i quali non si è resa possibile l'attivazione di alcuna delle forme di ricollocazione secondo le procedure sopra richiamate;

considerato che occorre pertanto dare corso a quanto disposto dall'articolo 18, comma 5, in considerazione della ormai prossima conclusione del processo di conferimento di funzioni alle unioni montane, che di fatto rende le comunità montane non più operative e presso le quali non ha più ragione di essere il mantenimento di personale in servizio;

considerato inoltre che:

- il provvedimento di conferimento delle funzioni a cui, ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della l.r. n. 11/2012, si collega la previsione del trasferimento del personale delle soppresse comunità montane è di competenza della Giunta regionale;
- le amministrazioni di destinazione del personale trasferito sono da individuarsi nelle unioni montane istituite ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 11/2012, in quanto naturali destinatarie del subentro alle comunità montane ai sensi della l.r. n. 3/2014 nello svolgimento delle funzioni regionali conferite per garantire la promozione, lo sviluppo economico, la salvaguardia e valorizzazione dei territori montani;

ritenuto opportuno che il trasferimento del personale ancora in servizio presso le comunità montane sia disposto secondo i seguenti criteri:

- a) qualora nel territorio della comunità montana in via di estinzione sia presente una sola unione montana, la stessa è individuata come amministrazione di destinazione;
- b) qualora siano invece presenti più unioni montane, l'unione di destinazione è individuata in quella con popolazione e territorio maggiore ovvero in quella presso cui non sia già stato trasferito alcun dipendente, salva in ogni caso la possibilità di convenzione con le altre unioni montane o comuni montani presenti nel territorio della comunità montana per la condivisione ed utilizzo di detto personale;
- c) nel caso in cui vi siano più dipendenti ancora in carico alla comunità montana e siano presenti più unioni montane nel relativo ambito territoriale, il trasferimento sarà disposto tenendo conto di tale specificità, valutando la possibilità di individuare più di un'unione destinataria di personale;

considerato pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, il personale ancora in servizio presso le comunità montane debba essere trasferito secondo i suddetti criteri;

ritenuto opportuno di dare mandato ai commissari liquidatori delle comunità montane interessate a disporre gli atti di trasferimento del personale in attuazione della presente deliberazione;

ritenuto altresì opportuno confermare la possibilità, nelle more dell'adozione degli atti di trasferimento, di ricollocazione del personale di cui si tratta secondo le procedure volontarie e concordate fin qui applicate;

dato atto, infine, che:

- ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 3 /2014 per il personale trasferito alle unioni montane è riconosciuta all'unione montana una somma a valere sulle risorse del Fondo regionale per la montagna, quantificata in base ai criteri stabiliti con D.G.R. n. 29-2981 del 29 febbraio 2016;
- il personale trasferito mantiene, ai sensi del comma 6 dell'art. 18 della l.r. n.11/2012, l'inquadramento giuridico ed economico e l'anzianità di servizio maturati al momento del trasferimento.

Sentite le Organizzazioni sindacali nella riunione del 24 marzo 2016, il cui verbale è conservato agli atti della Direzione competente in materia;

acquisito in data 25 marzo 2016 il parere favorevole della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.

Richiamato il d.lgs. 165/2001;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale unanime

*delibera*

- che il personale che risulti ancora in servizio presso le comunità montane alla data del 1 aprile 2016 sia trasferito, ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della l.r. n. 11/2012, presso le unioni montane, naturali destinatarie delle funzioni già di competenza delle comunità montane in via di estinzione;
- di adottare i seguenti criteri per l'individuazione dell'unione montana destinataria del trasferimento:
  - a) qualora nel territorio della comunità montana in via di estinzione sia presente una sola unione montana, la stessa è individuata come amministrazione di destinazione;
  - b) qualora siano invece presenti più unioni montane, l'unione di destinazione è individuata nella unione con il numero di popolazione e territorio maggiore ovvero in quella presso cui non sia già stato trasferito alcun dipendente, salva comunque la possibilità per tale unione di convenzionarsi con le altre unioni montane o comuni montani presenti nel territorio della comunità montana per la condivisione ed utilizzo di detto personale;
  - c) nel caso in cui vi siano più dipendenti ancora in carico alla comunità montana e siano presenti più unioni montane nel relativo ambito territoriale, il trasferimento sarà disposto tenendo conto di tale specificità, valutando la possibilità di individuare più di un'unione destinataria di personale;
- di dar mandato ai commissari liquidatori delle comunità montane interessate a disporre gli atti di trasferimento del personale in attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 3 /2014, per il personale trasferito alle unioni montane è riconosciuta all'unione montana una somma a valere sulle risorse del Fondo regionale per la montagna, quantificata in base ai criteri stabiliti con D.G.R. n. 29-2981 del 29 febbraio 2016;
- di dare infine atto che il personale trasferito mantiene ai sensi del comma 6 dell'art. 18 della l.r. n.11/2012 l'inquadramento giuridico ed economico e l'anzianità di servizio maturati al momento del trasferimento;
- di stabilire che, nelle more dell'adozione degli atti di trasferimento, il personale di cui si tratta possa essere ricollocato in applicazione delle procedure concordate previste dall'art. 18, commi 1 e 3 della l.r. n. 11/2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)